



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della Funzione Pubblica*

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Servizio Contrattazione Collettiva

Al Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale per le risorse,  
l'organizzazione, i sistemi informativi  
e il bilancio  
[dgrob.div01@pec.mise.gov.it](mailto:dgrob.div01@pec.mise.gov.it)

E, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle finanze  
Dipartimento della ragioneria generale  
dello Stato / IGOP  
[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

OGGETTO: Ministero dello Sviluppo Economico - Ipotesi di accordo concernente l'utilizzo del fondo di posizione e di risultato per i dirigenti di II fascia per l'anno 2020.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, per l'accertamento congiunto, effettuato da questo Dipartimento e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti formulati da codesta Amministrazione con la nota del 21 gennaio 2022, si comunica che l'ipotesi di accordo in esame può avere ulteriore corso alle condizioni e con le modifiche indicate nell'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Dott. Valerio Talamo)



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO


ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO VI

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr. 11792  
Allegati:  
Risposta a Nota del: 21/01/2022, n. 5465

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0020190 A-  
del 04/03/2022



38978857

Roma,

Al la Presidenza del Consiglio dei  
Ministri - Dipartimento della  
Funzione Pubblica - Ufficio  
Relazioni Sindacali - Servizio  
Contrattazione Collettiva  
Roma

All'Ufficio Centrale del Bilancio presso  
il Ministero dello Sviluppo  
Economico

OGGETTO: Ministero dello Sviluppo Economico - ipotesi di accordo 24 settembre 2021 concernente l'utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia per l'anno 2020.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 40-bis del D.Lgs.165/2001, ha trasmesso la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 2008 del 21 gennaio 2022, in riscontro alla nota di questo Dipartimento n. 309298 del 29 dicembre 2021.

In particolare, con la predetta nota n. 309298 sono state formulate le seguenti osservazioni:

1. In ordine alla riduzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per un importo pari ad euro 490.890,75, relativo al trasferimento di 7 unità di personale al MAECI, ai sensi del decreto legge n. 104/2019, venivano chiesti chiarimenti atteso che la Tabella 2 del D.P.C.M. di "Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" emanato ai sensi della predetta legge n. 104/2019, quantifica per tali unità un importo pari ad euro 573.686 al lordo degli oneri a carico dello Stato.

2. Relativamente alla decurtazione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, veniva indicata la procedura da seguire per l'applicazione corretta dello stesso.
3. Veniva richiesta la dimostrazione della spesa pari ad euro 60.000 prevista ai sensi dell'articolo 54 del CCNL 2016/2018 e l'acquisizione di chiarimenti in ordine alla previsione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 6 dell'ipotesi di accordo in esame secondo il quale l'onere relativo all'applicazione del citato articolo 54 è posto a carico delle risorse del fondo *"dell'anno immediatamente successivo"*.
4. Venivano chiesti chiarimenti in ordine alla mancata quantificazione degli oneri relativi al trattamento economico, da porre a carico del fondo di cui trattasi, per il personale in distacco sindacale.

Con la predetta nota n. 2008 il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le seguenti precisazioni.

- Punto 1. Ha rappresentato che la quantificazione dell'importo relativo al trasferimento del personale dal MISE al MAECI, pari ad euro 573.686,30, di cui alla Tabella 2 del D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, ha considerato, come quota del fondo riferita alla retribuzione di risultato, non solo la componente di parte fissa ma anche la componente di parte variabile della stessa, comprensiva, pertanto, delle risorse aggiuntive introitate con riferimento all'anno 2018 che, in quanto tali, non dovrebbero storicizzarsi. L'Amministrazione nell'evidenziare, comunque, che il predetto importo sarà integralmente portato in riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2020 ha rappresentato che per gli anni a venire la decurtazione sarà effettuata per un importo pari ad euro 493.633,50, calcolato considerando, con riferimento al valore della retribuzione di risultato, solo quello derivante dalla parte fissa del fondo.

*Al riguardo, nel prendere atto di quanto fatto presente dall'Amministrazione in ordine alla riduzione che verrà operata sul fondo dell'anno 2020 per effetto del trasferimento delle 7 unità di personale dal MISE al MAECI si fa presente che in sede di sottoscrizione definitiva l'ipotesi in esame deve essere modificata nei predetti termini.*

*Per quanto riguarda invece la questione relativa alla "storicizzazione" per gli anni a venire della decurtazione in parola nel ridotto importo di euro 493.633,50 - che rispetto a quanto indicato nella citata Tabella 2 del predetto DPCM 2 dicembre 2019 è calcolato prendendo a riferimento solo il valore della retribuzione di risultato derivante dalla parte fissa del fondo - si fa presente che tale operato, considerato che il predetto DPCM è stato definito ad invarianza*

*finanziaria, può essere assentito solo se venga corrispondentemente ridotta, da parte del MAECI, la quota che incrementa allo stesso titolo il pertinente fondo di detto Dicastero.*

- Punto 2. Sono state trasmesse una nuova tabella di costituzione del fondo nonché una nuova relazione tecnica che prevede sia la modifica di cui al punto 1 sia quella di cui al punto 2.

*Al riguardo esaminati i predetti documenti si fa presente che gli stessi risultano correttamente predisposti ivi compresa la riconduzione del fondo 2020 al “tetto 2016” di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e che in sede di sottoscrizione definitiva devono entrambi sostituire quelli precedentemente allegati all’ipotesi di accordo in esame.*

- Punto 3. Sono stati trasmessi prospetti dimostrativi dell’onere pari ad euro 60.000 previsto ai sensi dell’articolo 54 del CCNL 2016/2018. Inoltre, con riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine alla previsione di cui all’ultimo periodo dell’articolo 6 dell’ipotesi di accordo, ha fatto presente che la citata previsione in sede di sottoscrizione definitiva verrà rettificata come segue: *“Il relativo onere è posto a carico del Fondo di posizione e di risultato”*.

*Al riguardo, preso atto di tale proposta di modifica ed esaminati i predetti prospetti si fa presente che i differenziali di retribuzione di posizione relativi agli 2017-2018-2019 non possono essere posti a carico delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2020, in quanto l’applicazione del predetto articolo 54 decorre, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo CCNL 2016/2018, dal giorno successivo alla data di stipulazione dello stesso.*

*Pertanto, in sede di sottoscrizione definitiva l’articolo 6 dell’ipotesi in esame va modificata facendo riferimento solo all’anno 2020 e individuando nello stesso unicamente la spesa riferita al medesimo anno 2020. Sul punto si rinvia anche alle valutazioni di codesto Dipartimento.*

- Punto 4. L’amministrazione ha rappresentato che la fattispecie del distacco sindacale nell’anno 2020 non si è verificata.

Sul punto si prende atto dei chiarimenti forniti.

Stante quanto sopra detto si fa presente che l’ipotesi di accordo in esame può avere ulteriore corso a condizione che sia attuato quanto sopra indicato e che in sede di sottoscrizione definitiva la stessa venga modificata nei termini sopra detti e che la nuova tabella di costituzione del fondo in parola e la nuova relazione tecnica sostituiscano quelle allegate alla precedente ipotesi.

Il Ragioniere Generale dello Stato

